

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERATENEO denominato:
"CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L'ANALISI SISMOTETTONICA
TRIDIMENSIONALE CON APPLICAZIONI TERRITORIALI"**

TRA

L'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti-Pescara, con sede in Via dei Vestini, 31 Cap. 66013 Chieti Scalo (Ch), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Carmine Di Ilio debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del

L'Università degli Studi di Bologna, con sede in Via....., rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del

L'Università degli Studi di Catania, con sede in Via....., rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del.....

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via..... rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Via..... rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del

L'Università degli Studi di Pavia, con sede in Via..... rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Via.....
Rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del

L'Università degli Studi di Salerno, con sede in Via..... rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del.....

PREMESSO

che è interesse delle Università convenzionate sviluppare specifici programmi e progetti scientifici di eccellenza che possano risultare attrattivi rispetto a soggetti finanziatori, sia nazionali che internazionali;

che è interesse delle Università convenzionate potenziare la competitività a livello internazionale della ricerca universitaria nel campo della sismotettonica e delle sue applicazioni territoriali, integrando sinergicamente le metodologie di indagine proprie della Geologia Strutturale (GEO/03) e della Geofisica della Terra Solida (GEO/10);

che è interesse delle Università convenzionate formare giovani ricercatori specializzati in questa specifica tematica e quindi, in prospettiva medio-lunga, a mantenere una docenza universitaria adeguata in numero e in qualità;

che il conseguimento di questi obiettivi scientifici e formativi non può essere disgiunto dal perseguimento di una ricerca scientifica di eccellenza, che faccia utilizzo di risorse tecnologiche e di laboratorio adeguate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Centro Interateneo denominato "CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L'ANALISI SISMOTETTONICA TRIDIMENSIONALE CON APPLICAZIONI TERRITORIALI" di seguito indicato come "Centro", costituito tra le Università degli Studi di Bologna, di Catania, di Chieti-Pescara, di Ferrara, di Messina, di Pavia, di Perugia e di Salerno, con sede amministrativa presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (Ud'A).

La Convenzione è stesa con riferimento allo schema-base del Regolamento dei Centri, ex-Art. 61 dello Statuto di Ateneo Ud'A.

Art. 2 – Finalità

Il Centro viene istituito con la finalità di promuovere e favorire lo sviluppo di una ricerca interuniversitaria e di eccellenza, nell'ambito della sismotettonica e delle sue applicazioni territoriali, integrando sinergicamente le metodologie di indagine proprie della Geologia Strutturale (GEO/03) e della Geofisica della Terra Solida (GEO/10). Il Centro si prefigge di favorire la cooperazione organizzata tra gruppi di ricerca afferenti ad otto Dipartimenti appartenenti ad altrettanti Atenei distribuiti sull'intero territorio nazionale (Allegato A), per la realizzazione di progetti scientifici interdisciplinari, di interesse nazionale e sovranazionale. Tali progetti, altamente qualificati ed innovativi anche dal punto di vista metodologico, saranno finalizzati a migliorare le conoscenze di base ed applicative sui processi sismici dalla sorgente al sito, al fine di rendere più affidabili e precise le stime di pericolosità sismica.

Il Centro promuoverà l'integrazione di dati e conoscenze, diversificati e complementari, nei campi della cartografia geologica e dell'analisi strutturale, della tettonica attiva e della geologia del terremoto, della sismologia attiva e passiva, della fisica del processo sismico, della geodesia e del telerilevamento, della modellistica analogica e numerica, nonché della geodinamica e geofisica in generale. Il Centro potrà anche contribuire a valorizzare il grande patrimonio di informazione e di dati prodotto dalle reti nazionali e locali di monitoraggio sismico e geodetico. Con particolare riferimento all'area italiana, ma non solo, l'integrazione delle suddette competenze potrà essere finalizzata: allo studio dell'attività sismica nel contesto tettonico regionale; all'analisi del campo di deformazione sismica, geodetica e di lungo termine; alla costruzione di un modello sismotettonico tridimensionale con relativo database geometrico e cinematico di faglie e pieghe quaternarie e di strutture potenzialmente sismogeniche; alla identificazione e studio delle sorgenti tsunamigeniche; a studi sulla sismicità antropogenica, indotta ed innescata.

Il Centro favorirà lo sviluppo della suddetta attività scientifica attraverso lo scambio continuo di dati, idee e *know-how* tra geologi e sismologi, appartenenti non solo ai Dipartimenti costituenti, ma anche ad altre università ed enti di ricerca, in Italia e all'estero. Inoltre, si prefigge di costruire sinergie con altri soggetti scientifici ed enti di ricerca italiani che presentino elementi di contiguità sulla tematica della sismotettonica.

Nel campo dell'attività formativa, il Centro organizzerà specifici percorsi formativi post-laurea, quali master e dottorati di ricerca, destinati alla formazione di ricercatori e professionisti con competenze tecnico-scientifiche interdisciplinari, geologico-strutturali e sismologiche. Obiettivo primario di queste azioni è quello di contribuire a creare una nuova generazione di esperti in sismotettonica, che possano assumere ruoli a vari livelli di responsabilità nell'università, negli enti di ricerca e nei settori delle pubbliche amministrazioni competenti in materia.

Il Centro si prefigge di distinguersi anche nell'adempiere alla terza missione dell'Università, sia favorendo il trasferimento dei risultati della ricerca ad enti pubblici e privati ed agli ordini professionali, sia divulgando, con vari gradi di approfondimento, le tematiche di propria competenza, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza delle popolazioni esposte a rischio sismico.

Più in dettaglio, il Centro si propone di:

- a) Sviluppare progetti di ricerca interdisciplinari di particolare complessità, di interesse nazionale o sovranazionale, per partecipare a bandi per il finanziamento della ricerca italiani ed europei, anche con l'obiettivo di un progressivo potenziamento dei laboratori e della strumentazione a disposizione del Centro stesso.
- b) Favorire collaborazioni e promuovere confronto e dibattito sul tema della sismotettonica tra il Centro ed enti pubblici o soggetti privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica.
- c) Promuovere la partecipazione del Centro a più ampie reti di ricercatori nazionali ed internazionali, per proporre protocolli e convenzioni sui principali temi riguardanti le conoscenze sismotettoniche, la pericolosità sismica e la formazione in campo sismotettonico.
- d) Potenziare l'insegnamento della sismotettonica, della sismologia e della geologia dei terremoti nei corsi di laurea triennale e magistrale.
- e) Attivare dottorati tematici e favorire iniziative di coordinamento tra i dottorati di ricerca in geologia-strutturale e sismologia.

- f) Partecipare e collaborare alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti di ricerca ed innovazione.

Art. 3 – Istituzione e sede del Centro

1. Il Centro è istituito a norma della Legge n. 240 del 30.12.2010 ed ai sensi dell'ex Art. 61 dello Statuto dell'Università di Chieti-Pescara, del Regolamento dei Centri emanato con D.R. n. 442 del 30.03.2015, nonché ai sensi dell'Art. 91 del DPR 382/80, tra le Università degli Studi di Bologna, di Catania, di Chieti-Pescara, di Ferrara, di Messina, di Pavia, di Perugia e di Salerno.
2. Il Centro ha sede amministrativa presso il DiSPUTER (Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio) dell'Università "G. d'Annunzio" (Ud'A) di Chieti-Pescara, Via dei Vestini, 31, Chieti Scalo ~~(Ch)~~.

Art. 4 – Soggetti proponenti

1. La proposta di istituzione del Centro è stata avanzata congiuntamente da otto Dipartimenti di altrettanti Atenei Italiani, riportati nell'Allegato A, che è parte integrante della presente Convenzione.
2. Allo scopo di attivare il Centro e di redigerne il relativo Regolamento (Allegato B), ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del Regolamento di Ateneo Ud'A, opera un Comitato Tecnico-Scientifico Ordinatore (CTO) di cui all'Allegato A, composto da 15 docenti dei raggruppamenti disciplinari GEO/03 e GEO/10 in possesso di un alto profilo scientifico a livello nazionale e internazionale, coerente con la progettualità del Centro.
3. Il CTO esaurisce la sua funzione al momento della nomina della Giunta del Centro. I membri del CTO vanno quindi a costituire un Comitato Consultivo (CC) di supporto alle attività della Giunta, che resta in carica per tre anni rinnovabili una volta sola. Eventuali sostituzioni potranno essere deliberate dalla Giunta.

Art. 5 – Unità di Ricerca

1. Al solo scopo di realizzare le finalità di cui all'Art. 2 del Regolamento di Ateneo Ud'A, il Centro si articolerà in Unità di Ricerca (U.R.).

Le U.R. sono istituite ognuna in uno degli otto Dipartimenti costituenti il Centro e rappresentano le loro specificità tematiche:

U.R. Bologna *Fisica e Previsione die Terremoti e die Maremoti*

U.R. Catania *Morfotettonica, strutture tettoniche attive e sismologia storica*

U.R. Chieti-Pescara *Geologia Strutturale e Sismotettonica* U.R. Ferrara

Geologia del terremoto e Tettonica U.R. Messina *Sismologia e sorgenti sismiche*

U.R. Pavia *Tettonica attiva e integrazione di dati 3D geologici, geofisici e di*

modellazione U.R. Perugia Esplorazione geologica e geofisica del Sottosuolo applicata alla Sismotettonica

U.R. Salerno

Sismogenesi e processi deformativi

2. Ogni U.R. è composta, *in primis*, dai membri (professori di ruolo, ricercatori, assegnisti, dottorandi e borsisti dei settori scientifico-disciplinari GEO/03 e GEO/10, con comprovate attività nelle diverse aree della Sismotettonica, ed eventualmente tecnici), di uno dei Dipartimenti costituenti che ne facciano richiesta al Direttore del Centro, e, subordinatamente da ricercatori esterni che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste all' Art. 6 della presente Convenzione.

A coordinare le U.R., definirne i contenuti specifici ed attivare le collaborazioni ed interazioni tra U.R. saranno chiamati i responsabili di U.R., coincidenti con i membri della Giunta del Centro.

Ogni U.R. predispone la lista dei propri afferenti con comprovate attività nelle diverse aree della Sismotettonica.

La modifica della denominazione, dei componenti e dei contenuti di ricerca delle U.R. richiede apposita delibera della Giunta.

Nuove U.R. potranno essere costituite qualora altri Dipartimenti Universitari con proprie specificità tematiche dovessero afferire al Centro. La costituzione di tali nuove U.R. richiede apposita delibera della Giunta e modifica della presente Convenzione.

Art. 6 – Adesioni al Centro

1. Professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca e borsisti dei settori scientifico-disciplinari GEO/03 e GEO/10, con riconosciute competenze nel campo della sismotettonica, ed eventualmente tecnici in servizio presso i Dipartimenti Universitari potranno aderire al Centro, successivamente all'attivazione del medesimo, facendone semplice richiesta al Direttore del Centro e verranno assegnati all'U.R. stabilita nel Dipartimento di appartenenza.
2. Singoli professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato o determinato, appartenenti ai settori disciplinari GEO/03 e GEO/10 e con riconosciute competenze nel campo della sismotettonica, in servizio presso Dipartimenti Universitari non costituenti potranno avanzare al Direttore richiesta di adesione al Centro a titolo personale, previa delibera favorevole del proprio Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei membri dei componenti, chiedendo contestualmente l'assegnazione ad una U.R. L'accettazione della richiesta richiederà parere favorevole della Giunta del Centro ed in particolare l'assenso del responsabile della U.R. a cui chiederanno di essere assegnati.
3. Studiosi sia italiani che stranieri di chiara fama, anche non strutturati in ambito universitario italiano, con riconosciute competenze nel campo della sismotettonica potranno inoltrare richiesta di adesione al Centro a titolo personale, previa delibera favorevole della eventuale

struttura di appartenenza, chiedendo contestualmente l'assegnazione ad una U.R.: l'accettazione della richiesta richiederà parere favorevole della Giunta del Centro ed assenso del responsabile della U.R. a cui richiederanno di essere assegnati.

4. Dipartimenti Universitari non costituenti potranno fare richiesta di adesione al Centro, contestualmente alla richiesta di istituzione di una nuova U.R. La domanda di adesione, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio del Dipartimento richiedente ed indirizzata al Direttore del Centro, dovrà comprovare l'attività di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, nonché il possesso da parte dei docenti di specifici requisiti. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro. Qualora la richiesta di adesione sia approvata dalla Giunta del Centro, sarà richiesta l'approvazione da parte dell'organo deliberante dell'Ateneo interessato e comporterà la modifica della presente Convenzione.

Art. 7– Collaborazione con altri organismi

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con organismi pubblici e privati che abbiano le stesse finalità del Centro o che comunque svolgano attività di didattica, di ricerca e/o applicative con esse compatibili.

Art. 8 – Organi

Sono Organi del Centro, ai sensi dell'ex-Art. 61, comma 3 dello Statuto di Ateneo Ud'A: a) il Direttore;

b) la Giunta.

Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della Giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 9 – Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (Ud'A) tra i membri della Giunta del Centro, su proposta di quest'ultima.
2. La delibera di Giunta che propone il Direttore è adottata a maggioranza assoluta dei componenti della medesima.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinominato consecutivamente per una sola volta.
4. Il Direttore può designare fra i componenti della Giunta un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade con la cessazione della carica del Direttore.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione in ognuno degli Atenei a cui appartengono i Dipartimenti costituenti.

6. Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
- c) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
- d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
- e) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra le Unità di Ricerca del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro; a tal fine, può anche convocare annualmente, o con cadenza da decidere con la Giunta, una riunione plenaria degli aderenti al Centro;
- f) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza della Convenzione e del Regolamento del Centro;
- g) predisporre, in coerenza con il piano delle attività approvato dalla Giunta, la relazione annuale sulle attività svolte dal Centro;
- h) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile;
- i) per quanto di propria competenza, firma, ordini di acquisto, autorizzazioni, contratti, convenzioni e quanto altro necessario alla conduzione delle attività del Centro.

Art. 10 – Giunta del Centro

1. La Giunta del Centro è composta da un docente di ruolo a tempo pieno per ognuno dei Dipartimenti costituenti il Centro che avrà anche le funzioni di responsabile di U.R. ai sensi dell'art.5 della presente convenzione. In fase di attivazione del Centro, i membri della Giunta vengono indicati dal CTO, anche tra i componenti del CTO stesso e nominati con Decreto Rettorale Ud'A. Successivamente, i membri verranno indicati con delibera dei Consigli di Dipartimento dei Dipartimenti costituenti il Centro tra i docenti di ruolo a tempo pieno aderenti al Centro ed in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i componenti del CTO e saranno nominati con Decreto Rettorale Ud'A.
2. La Giunta del Centro, ai sensi dell'ex-Art. 61, comma 4 dello Statuto Ud'A, dura in carica tre anni ed i singoli componenti sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti. La Giunta può riunirsi anche per via telematica.
4. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 64 e 65 dello Statuto di Ateneo Ud'A.

5. Al termine di ogni riunione è redatto il verbale che è a disposizione di tutti gli aderenti al Centro che ne facciano richiesta. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.

6. La Giunta può avvalersi della collaborazione del CC che, su proposta del Direttore o su richiesta di almeno 5 dei componenti del Comitato stesso, può essere convocato alle riunioni della Giunta per formulare e discutere proposte su progettualità, organizzazione e funzionamento del Centro.

7. Possono partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima, anche esterni ai membri del CC.

8. La Giunta ha il compito di:

- a) designare il Direttore, ai sensi dell'Art. 9, comma 2 della presente Convenzione, e coadiuvarlo nella gestione del Centro;
- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
- c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e la loro suddivisione fra i Dipartimenti costituenti;
- d) coadiuvare il Direttore nella promozione della cooperazione e delle sinergie tra le Unità di Ricerca su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
- e) elaborare la relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro da sottoporre alla verifica annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'Art. 13 della presente Convenzione;
- f) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
- g) approvare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione Ud'A, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- h) valutare le domande di adesione al Centro formulate ai sensi dell' Art.6 della presente Convenzione;
- i) approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche al Regolamento del Centro.

Su proposta del Direttore del Centro, la Giunta può nominare uno o più Consulenti Scientifici del Centro, a titolo gratuito, anche per periodi limitati e su specifiche tematiche. Questi dovranno essere studiosi di chiara fama, in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del CTO.

Art. 11 – Risorse finanziarie

Il Centro opera mediante i seguenti finanziamenti con destinazione vincolata alle attività del Centro stesso:

- a) ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- b) proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni, da definire secondo la presente Convenzione e secondo le norme dell'Ateneo sede amministrativa:

- c) derivanti da donazioni, atti di liberalità e contributi a qualsiasi titolo da parte di Enti pubblici e soggetti privati a sostegno delle attività del Centro;
- d) contributi erogati dalle stesse Università convenzionate su base volontaria e compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni, per la realizzazione di progetti specifici;

ART. 12 – Gestione amministrativa e patrimoniale

1. Il Centro opera mediante i finanziamenti, descritti nel precedente art. 11.
2. I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università di Chieti-Pescara (Ud'A) dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al Regolamento amministrativo e contabile in vigore presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.
3. Ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento dei Centri ex art. 61 dello Statuto di Ateneo Ud'A, la gestione amministrativa-contabile del Centro è demandata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento interessato, ovvero del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e Territoriali, nell'ambito della quale verrà identificato del personale dedicato, al quale faranno capo tutte le attività di gestione amministrativa riguardanti il Centro. In fase di attivazione, la gestione amministrativo-contabile del Centro può essere demandata a una struttura amministrativa centrale dell'Ateneo. Anche in questo caso, nell'ambito della struttura amministrativa centrale dell'Ateneo dovrà essere identificato del personale dedicato.
4. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra i Dipartimenti costituenti e aderenti al Centro e finalizzate all'utilizzo delle corrispondenti U.R., in proporzione stabilita dalla Giunta attraverso specifica deliberazione; i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei aderenti confluiscono nel patrimonio degli stessi
5. Eventuali apparecchiature, attrezzature e accessori che servissero per lo svolgimento dei programmi di interesse comune delle Parti potranno essere acquistate ed inventariate da una delle Parti autonomamente ovvero sulla base della ripartizione dei finanziamenti approvata dalla Giunta, seppure dedicate, in tutto o in parte, allo svolgimento dei programmi comuni. Salvo patto contrario, rimane inteso che, in ogni caso, le eventuali spese di trasporto, assicurative e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria rimarranno a carico della parte proprietaria dell'apparecchiatura o dell'attrezzatura. Ciascuna parte resterà proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con le somme/contributi erogati che vengono alla stessa assegnati in virtù dell'affidamento delle attività che le singole Università si impegnano a svolgere sulla base del presente atto.
6. Nessun onere graverà sugli Atenei dei Dipartimenti costituenti.

Art. 13 – Verifiche sulle attività del Centro

1. Ai sensi dell'ex-Art. 61, comma 2 dello Statuto di Ateneo Ud'A, l'attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di

Ateneo Ud'A che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'Art. 14, comma 5, della presente Convenzione.

2. L'esito positivo della verifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla pubblicazione, da parte degli aderenti al Centro, di almeno dieci lavori scientifici complessivi su riviste internazionali a peer-review per ogni anno solare.

Art. 14 – Durata e scioglimento del Centro

1. La costituzione del Centro è stipulata per una durata di sei anni ed è rinnovabile con apposito atto previa valutazione, da parte degli Organi accademici degli Atenei dei Dipartimenti costituenti.
2. Trascorso un anno accademico dalla costituzione o dall'adesione al Centro, i singoli Dipartimenti costituenti possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera secondo il proprio ordinamento; la disdetta va inviata mediante P.E.C. indirizzata al Direttore del Centro.
3. Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto del Rettore della sede amministrativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, sentiti gli altri Rettori degli Atenei convenzionati.
4. Si prescinde dalla delibera del Centro nel caso in cui venga meno il numero minimo dei Dipartimenti, pari a tre, necessarie per l'esistenza del Centro per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività, verificata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 15 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia dato adeguato risalto ai ricercatori aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e agli Atenei aderenti di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
2. La Giunta valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei aderenti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 16 – Riservatezza

Gli Atenei aderenti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del Centro medesimo.

Art. 17 – Coperture assicurative

Ogni Ateneo aderente dà atto, per quanto di competenza, che il proprio personale universitario, propri collaboratori e studenti che svolgono attività presso il Centro e le sue U.R. sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Gli Atenei aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 19 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei aderenti nel corso di durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro medesimo.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro, nonché dal Regolamento del Centro (Allegato B) e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21 Firma digitale e spese di bollo

La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990 come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 9. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Dipartimenti costituenti e membri del Comitato Tecnico-Scientifico ordinatore (CTO)

Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Università degli Studi di Bologna

Prof. Francesco Mulargia, PO GEO/10

Prof. Stefano Tinti, PO GEO/10

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università degli Studi di Catania

Prof. Carmelo Monaco, PO GEO/03

Prof. Maria Serafina Barbano, PA GEO/10

Dip. Di Scienze Psicologiche, della Salute e Territoriali (DISPUTER) Univ. degli Studi di Chieti-Pescara

Prof. Giusy Lavecchia, PO GEO/03

Prof. Francesco Brozzetti, PA GEO/03

Dipartimento di Fisica e di Scienze della Terra, Università degli Studi di Ferrara

Prof. Riccardo Caputo, PO GEO/03

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università degli Studi di Messina

Prof. Giancarlo Neri, PO GEO/10

Dipartimento di Scienze della Terra ed Ambiente, Università degli Studi di Pavia

Prof. Silvio Seno, PO GEO/03,

Prof. Cesare Perotti, PO GEO/03

Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia

Prof. Massimiliano Barchi, PO GEO/03

Prof. Costanzo Federico, PA GEO/10

Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Salerno

Prof. Roberto Scarpa, PO GEO/10

Prof. Paolo Capuano, PA GEO/10

Prof. Luca Crescentini, PA GEO/10